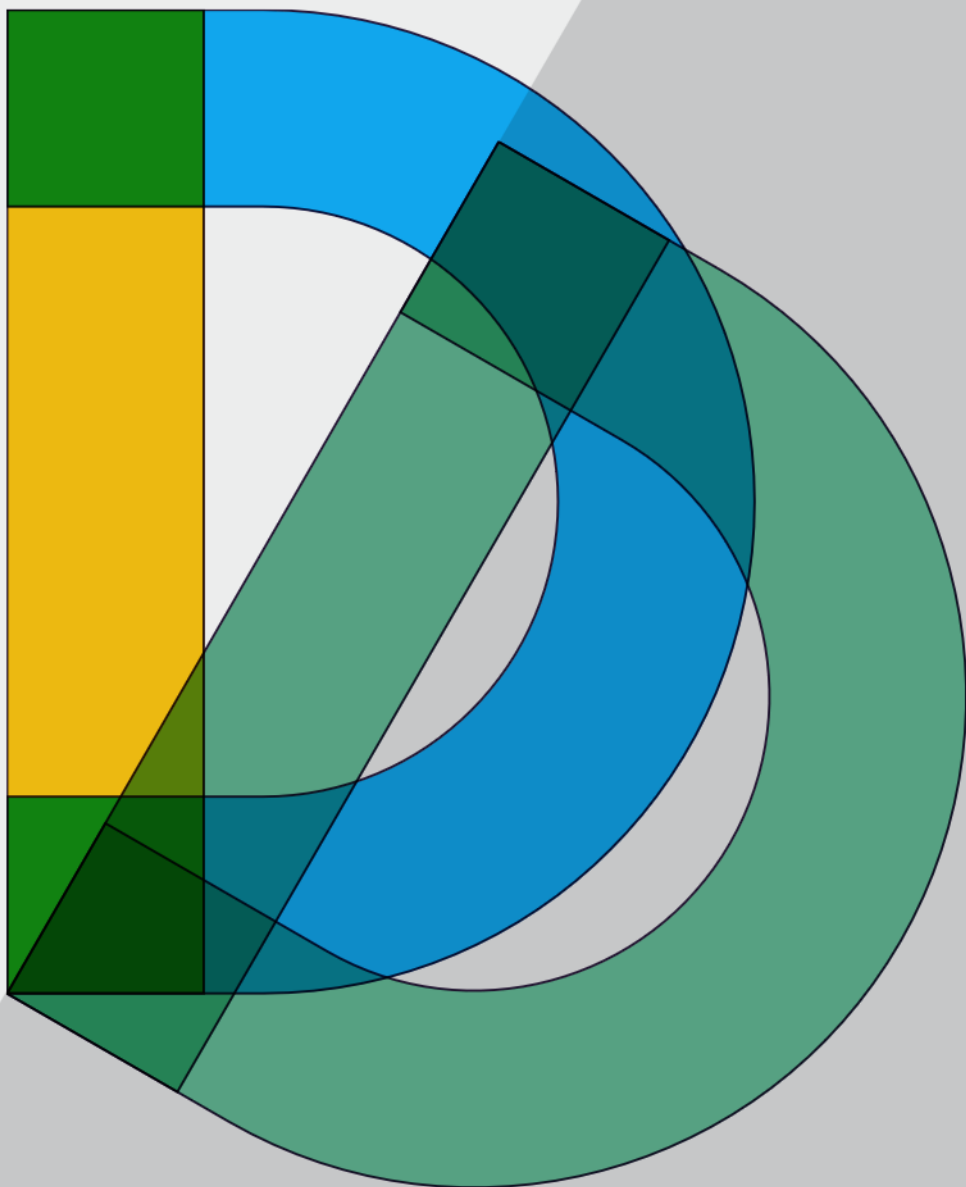




# DISABILITÀ

DIRITTI | AGEVOLAZIONI



Premessa

1

**Prima parte**

**LA LEGGE 104: LE AGEVOLAZIONI LAVORATIVE**

3

Premessa

L'accertamento di handicap in situazione di gravità

Permessi per lavoratori disabili gravi

Permessi per assistere i figli

Permessi per assistere parenti o affini

Permessi per assistere più persone

Patologie invalidanti e mancanza

Ricovero a tempo pieno - Eccezioni

Lontananza dal domicilio della persona da assistere

Modalità di fruizione dei permessi

Il congedo retribuito biennale

Presentazione delle domande

2

**Seconda Parte**

**DISABILITÀ E INTEGRAZIONE SOCIALE**

13

Premessa

Garanzie per il diritto di voto

Le agevolazioni fiscali

Le agevolazioni per il settore auto

Le spese sanitarie e i mezzi di ausilio

Gli addetti all'assistenza (disabili non autosufficienti)

3

**Terza Parte**

**IL "CONTRASSEGNO PARCHEGGIO PER DISABILI"**

19

Chi ne ha diritto

Il nuovo "contrassegno di parcheggio per disabili" europeo

A cosa serve

A chi e come si richiede

Validità e rinnovo del contrassegno

Note particolari

Spazio di sosta personalizzato

Altre informazioni utili

4

**Parte finale**

**IL RICONOSCIMENTO DI INVALIDITÀ CIVILE E DI DISABILITÀ**

23

## PREMESSA

La Convenzione delle Nazioni unite del 2006 sui diritti delle persone con disabilità, è stata ratificata in Italia con legge n. 18/2009 e dall'Unione europea nel 2010. Le persone con disabilità divengono parte integrante della società e lo Stato italiano deve garantire il godimento di tutti i diritti contenuti nella Convenzione per sostenere la loro "piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri".

È un cambiamento culturale e sociale significativo per i principi sanciti: la non discriminazione; la piena partecipazione e inclusione nella società; il rispetto per la differenza e l'accettazione delle persone con disabilità come parte della diversità umana e dell'umanità stessa; la parità di opportunità; ecc..

Ricordiamo che la nostra Costituzione garantisce la pari dignità sociale di tutti i cittadini stabilendo principi di eguaglianza e di non discriminazione, ripresi poi dalla Legge n. 104/1992 che prevede norme in materia di diritti, assistenza e integrazione sociale delle persone con disabilità.

Sono ancora molti gli ostacoli e le barriere che le persone disabili incontrano quotidianamente che impediscono loro di beneficiare di beni e servizi come gli altri cittadini. Le leggi ci sono, spesso non conosciute, e devono essere applicate.

Il Patronato Ital Uil e la Uil Pensionati si propongono con questa Guida di fornire alcune informazioni sui diritti e le agevolazioni previsti per i cittadini disabili, per i familiari che li assistono e uno strumento di lavoro per coloro che operano in questo ambito di tutela.

Nelle varie parti della Guida ci occupiamo delle agevolazioni lavorative concesse in presenza di disabilità grave, delle agevolazioni fiscali, delle garanzie per il diritto di voto, e di altro.

*Romano Bellissima*

*Gilberto De Santis*

## LA LEGGE 104: LE AGEVOLAZIONI LAVORATIVE

La legge quadro n. 104/1992 che regola l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili, contiene importanti interventi, non soltanto di tipo assistenziale o previdenziale, ma anche per la prevenzione, cura e riabilitazione ed altro, finalizzati al pieno inserimento sociale delle persone affette da minorazioni di qualsiasi natura.

In questa parte ci occupiamo delle agevolazioni lavorative concesse ai lavoratori dipendenti, privati o pubblici (art. 33 Legge 104/92), che devono assistere un familiare con grave disabilità e agli stessi lavoratori disabili, che possono assentarsi dal lavoro per determinati periodi, usufruendo di permessi retribuiti e coperti da contribuzione figurativa.

Questi benefici lavorativi sono concessi purché il richiedente abbia un rapporto di lavoro dipendente in corso e la persona da assistere sia in stato di handicap in situazione di gravità e non sia ricoverata a tempo pieno, con alcune eccezioni. La Guida, per quanto riguarda le agevolazioni lavorative, tiene conto delle modifiche apportate sia dal legislatore sia dalla giurisprudenza, e delle indicazioni fornite dalle circolari Inps per i lavoratori assicurati all'Istituto, e dal Dipartimento Funzione Pubblica per quelli della pubblica Amministrazione, esplicative delle intervenute novità.

### L'ACCERTAMENTO DI HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ

È portatore di handicap colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione (**art. 3, comma 1** della legge 104/92).

Qualora la minorazione abbia ridotto l'autonomia della persona, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, **la situazione assume connotazione di gravità (art. 3, comma 3).**

**Per ottenere i benefici lavorativi, è necessario che vi sia l'accertamento di handicap in situazione di gravità da parte dell'apposita Commissione medica.** Le domande per il riconoscimento dello stato di "handicap in situazione di gravità" (art. 3 comma 3 L. 104/92), devono essere inoltrate all'Inps **esclusivamente per via telematica**. Il certificato medico deve essere preventivamente compilato e inviato telematicamente dal "medico certificatore" secondo le procedure telematiche messe a disposizione dall'Inps.

**Il Patronato Ital Uil è a disposizione gratuitamente per lo svolgimento di questo servizio.**

✕ **La sindrome di Down** può essere accertata anche dal medico di base che rilascerà la relativa certificazione su presentazione del “cariotipo”.

✕ **Per i grandi invalidi di guerra** o soggetti ad essi equiparati, l’attestato di pensione rilasciato dal Ministero competente o copia del decreto concessivo della stessa, sostituisce la certificazione di handicap in situazione di gravità rilasciata dalle competenti Commissioni mediche.

✕ **Per i soggetti con patologie oncologiche** è previsto un accertamento accelerato che deve essere effettuato dalla Commissione medica, entro quindici giorni dalla domanda dell’interessato.

**N.B.** Il riconoscimento di invalidità civile e la certificazione di “handicap in situazione di gravità” sono due riconoscimenti diversi, pertanto il riconoscimento di invalidità civile anche al 100% non configura la condizione di “grave handicap”, essendo diversi i presupposti di legge che prevedono le due situazioni.

---

L’accertamento provvisorio

Il DL n. 90/2014 sulla semplificazione amministrativa, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 114, prevede all’art. 25 che se la Commissione medica non si pronuncia entro 45 giorni (anziché 90) dalla presentazione della domanda, l’accertamento dell’handicap può essere effettuato in via provvisoria da medici specialisti nella patologia denunciata. Questa certificazione provvisoria si applica non solo per il riconoscimento dei permessi lavorativi (art. 33 della L. n. 104/92), ma ora anche per la concessione del congedo retribuito biennale (art. 42 del decreto legislativo n. 151/01).

Ai fini delle agevolazioni di cui sopra, la Commissione medica competente è autorizzata a rilasciare al termine della visita un certificato provvisorio, previa richiesta motivata dell’interessato, che produce effetto fino all’emissione dell’accertamento definitivo da parte della Commissione medica dell’Inps. Viene inoltre ridotto a 90 giorni (dalla data di presentazione della domanda), dai 180 precedentemente previsti, il tempo massimo entro cui la Commissione competente deve pronunciarsi sull’accertamento di handicap.

---

## PERMESSI PER LAVORATORI DISABILI GRAVI

I lavoratori dipendenti con handicap in situazione di gravità possono beneficiare “alternativamente”:

✕ delle **ore di permesso giornaliero retribuito** (due ore se l’orario di lavoro è pari o superiore alle 6 ore quotidiane, un’ora se l’orario di lavoro è inferiore alle 6 ore);

✕ **dei tre giorni di permesso mensile retribuiti** e coperti da contribuzione figurativa, anche frazionabili in ore.

Come prevede la legge n. 104/92 hanno diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non possono essere trasferiti in altra

sede senza il proprio consenso.

Un lavoratore che fruisce già dei permessi per se stesso può assistere un familiare disabile, cumulando i permessi.

Potrà essere assistito a sua volta da un familiare lavoratore (referente unico dell'assistenza), e i permessi possono essere fruiti contemporaneamente oppure anche in giornate diverse, tenuto conto dei bisogni del disabile.

---

## PERMESSI PER ASSISTERE I FIGLI

Per quanto riguarda i genitori, le disposizioni della legge 104/92 sono state recepite dal T.U. 151/01 (tutela della maternità e paternità) che ha coordinato la normativa circa i diritti per la lavoratrice madre o in alternativa per il lavoratore padre, anche adottivi o affidatari, di figli con accertato handicap grave, purché non ricoverati a tempo pieno, con alcune eccezioni.

I benefici sono diversi a seconda dell'età del figlio e i genitori hanno diritto alternativamente tra di loro:

- ✗ **fino ai tre anni** di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale o a un permesso giornaliero retribuito di 2 ore o di un'ora da rapportare alla durata dell'orario giornaliero di lavoro, oppure ai tre giorni di permesso mensile retribuiti, anche frazionabili;
- ✗ **dopo il terzo anno** di vita del bambino, ai tre giorni di permesso mensile retribuiti (senza limiti di età) o al prolungamento del congedo parentale fino agli 8 anni;
- ✗ **oltre gli otto anni** ai tre giorni di permesso mensile.

Queste agevolazioni lavorative sono alternative e non cumulative.

Il prolungamento del congedo parentale fino agli 8 anni di vita del bambino, spetta per ogni minore disabile grave, per un periodo massimo non superiore a tre anni comprensivo anche dei periodi di congedo ordinario (quindi per complessivi 36 mesi). Decorre a partire dalla conclusione del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente. Il prolungamento del congedo parentale fino agli 8 anni del bambino spetta anche nel caso di ricovero qualora i sanitari richiedano la presenza dei genitori.

I tre giorni di permesso mensile possono essere fruiti da parte dei genitori o dei parenti e degli affini del minore di tre anni, dal giorno del riconoscimento della situazione di disabilità grave, anche sin dalla nascita.

Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza, le agevolazioni lavorative devono essere concesse pur se siano presenti nella famiglia altre persone, parenti non lavoratori, badanti, ecc. in grado di prestare assistenza al disabile.

---

## PERMESSI PER ASSISTERE PARENTI O AFFINI

Hanno diritto a fruire dei tre giorni di permesso mensile retribuiti e coperti da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa o frazionata, il coniuge, i parenti o gli affini del disabile grave **entro il secondo grado** (es. genitori, figli, fratelli/sorelle, nuora, cognato, ecc.).

Invece **i parenti e gli affini di terzo grado** (es. zii, nipoti, pronipoti, ecc.) hanno tale possibilità, solo quando ricorra una delle seguenti condizioni: il coniuge o i genitori della persona con disabilità grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

---

Una importante precisazione viene dal Ministero del lavoro che, con interpello n. 19/2014, ha chiarito che i parenti o gli affini entro il terzo grado possono fruire dei tre giorni di permesso mensile anche qualora le particolari condizioni previste si riferiscano ad uno solo dei soggetti menzionati dalla norma (coniuge o genitori), a nulla rilevando invece, in quanto non richiesto, il riscontro della presenza nell'ambito familiare di parenti o affini di primo e di secondo grado che possono assistere la persona disabile. Questo chiarimento conferma la posizione da noi sostenuta in varie occasioni, in linea con l'orientamento consolidato della giurisprudenza.

I genitori e gli altri familiari del **minore di tre anni** disabile grave possono godere dei **tre giorni di permesso mensile**, dal giorno del riconoscimento della situazione di disabilità grave.

**Solo un lavoratore dipendente** può usufruire dei tre giorni per l'assistenza alla stessa persona con handicap grave (referente unico) ad eccezione dei genitori.

La persona con handicap grave non deve essere ricoverata a tempo pieno, con alcune eccezioni.

Il lavoratore fruitore dei benefici lavorativi ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina **“al domicilio della persona da assistere”** e non può essere trasferito senza consenso ad altra sede.

---

## PERMESSI PER ASSISTERE PIÙ PERSONE

Il lavoratore dipendente ha diritto di prestare assistenza a più persone in situazione di handicap grave, a determinate condizioni: che il familiare da assistere sia il **coniuge o un parente o affine entro il primo grado** (ad es. genitori, figli, nuora, ecc.).

Qualora l'ulteriore familiare da assistere rientri tra quelli di **secondo grado** (ad es. nonni, fratelli, sorelle, cognati, ecc.) occorre che i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti; solo al sussistere di queste condizioni il lavoratore potrà cumulare più permessi.

---

## PATOLOGIE INVALIDANTI E MANCANZA

Come abbiamo visto, per le agevolazioni previste per l'assistenza al disabile grave è consentita la fruizione da parte degli altri parenti/affini lavoratori qualora i primi soggetti legittimati abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Riguardo l'individuazione delle **patologie invalidanti**, in assenza di una loro definizione normativa, l'Inps e il Dipartimento Funzione pubblica, sentito il Ministero della salute, ritengono che sia corretto prendere a riferimento soltanto quelle indicate dall'art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3 del Decreto Interministeriale n. 278/2000, riportate di seguito:

- 1) patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
- 2) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
- 3) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario.

L'Inps sostiene che queste patologie debbano essere a carattere permanente, posizione che non condividiamo in quanto le patologie indicate dal DM possono essere anche a carattere temporaneo.

L'espressione "**mancanti**", per l'Inps e il Dfp, deve essere intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato, nubilato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità (ad es. divorzio, separazione legale o abbandono).

A nostro avviso la "mancanza" potrebbe essere anche solo temporanea, o intesa come "non volontà" o "impossibilità" della persona di prestare assistenza (es. impegni di lavoro che la tengono spesso lontana da casa, ecc.).

---

## RICOVERO A TEMPO PIENO - ECCEZIONI

La legge prevede che presupposto per la concessione dei benefici è che **la persona in situazione di disabilità grave non sia ricoverata a tempo pieno**.

Per **ricovero a tempo pieno** si intende quello per le intere ventiquattro ore presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa.

Pertanto nel caso di ricoveri in day hospital e in centri diurni con finalità assistenziali o riabilitative o occupazionali, i permessi possono essere richiesti.

Secondo le Indicazioni Inps fanno eccezione al requisito della assenza del ricovero a tempo pieno le seguenti ipotesi:

- ✗ interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile in situazione di gravità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate (ipotesi prevista dal Ministero del lavoro con nota 13/2009, messaggio Inps n. 14480/2010);
- ✗ ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine. Riteniamo che oltre alla condizione dello stato vegetativo permanente debba essere presa in considerazione anche l'ipotesi del coma vigile come in precedenza precisato dall'Inps;
- ✗ ricovero a tempo pieno di un soggetto disabile in situazione di gravità per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare.

Inoltre la legge prevede che:

- ✗ il prolungamento del congedo parentale fino agli 8 anni del bambino spetta anche nel caso di ricovero qualora i sanitari richiedano la presenza dei genitori;
- ✗ il congedo retribuito biennale può essere concesso anche nel caso di ricovero a tempo pieno del disabile, quando sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza.

---

## LONTANANZA DAL DOMICILIO DELLA PERSONA DA ASSISTERE

Quando il lavoratore usufruisce dei permessi per assistere un disabile grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 Km rispetto a quello di propria residenza, deve fornire la prova dei viaggi sostenuti al datore di lavoro o all'Amministrazione di appartenenza (es. ricevuta del pedaggio autostradale, dichiarazione del medico o della struttura sanitaria presso cui la persona disabile è stata accompagnata, biglietto del mezzo pubblico utilizzato per lo spostamento), o altra documentazione idonea.

---

## MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI PERMESSI

Si ricorda che la fruizione dei permessi è innanzitutto un diritto del lavoratore le cui modalità potranno essere concordate con il datore di lavoro.

Nel caso dei tre giorni di permesso mensile retribuiti, frazionabili anche in ore, il *Ministero del lavoro, con interpello n. 31/10, fornisce alcune indicazioni circa le modalità di fruizione degli stessi, richiamando "principi di carattere generale volti a contemperare la necessità di buon andamento dell'attività imprenditoria-*

**le con il diritto all'assistenza da parte del disabile", considerata l'assenza di una disciplina in tal senso.**

*Ad avviso del Ministero una adeguata programmazione dei permessi, a cadenza settimanale o mensile, richiesta dal datore di lavoro, che segua criteri quanto più possibile condivisi con i lavoratori o con le loro rappresentanze, non deve compromettere il diritto del disabile ad una effettiva assistenza, garantendo nello stesso tempo il mantenimento della capacità produttiva dell'impresa senza comprometterne il buon andamento, fermo restando che improcrastinabili esigenze di assistenza e quindi di tutela del disabile, non possono che prevalere sulle esigenze imprenditoriali.*

---

Il lavoratore decade dal diritto a fruire dei tre giorni di permesso qualora il datore di lavoro privato, l'Inps, o la pubblica Amministrazione di appartenenza accertino l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dello stesso diritto.

*Il Ministero del Lavoro, con interpello n. 24/2012, ha precisato che qualora il dipendente, nel corso del mese, fruisca di altri permessi o congedi, quali ad esempio permesso sindacale, maternità, malattia ecc., **non è possibile ritenere giustificato un riproporzionamento** del diritto ai tre giorni di permesso mensile ex L. n. 104, in quanto trattasi comunque di assenze "giustificate", riconosciute per legge come diritti spettanti al lavoratore. Viceversa, un riproporzionamento è possibile nella diversa ipotesi in cui il dipendente presenti istanza ex L. n. 104/1992 per la prima volta nel corso del mese.*

**Al fine della migliore tutela delle persone disabili si deve tener conto anche dell'orientamento della giurisprudenza e dei numerosi pareri del Ministero del lavoro, ed è quindi opportuno rivolgersi agli Uffici del Patronato Ital Uil e agli Uffici H per consulenza e assistenza gratuite.**

---

## IL CONGEDO RETRIBUITO BIENNALE

Per l'assistenza ai figli o ai parenti con "accertato" handicap grave l'art. 42, comma 5 e seguenti del T.U. 151/01 (Tutela della maternità e paternità) prevede un congedo straordinario retribuito della durata massima di due anni per ogni persona disabile e durante l'arco della vita lavorativa di colui che lo richiede, **frazionabile in mesi, settimane o giorni.**

### Lavoratori dipendenti aventi diritto

La Corte Costituzionale nel tempo ha ampliato la platea dei soggetti che possono fruire di tale congedo, estendendolo dai genitori, fratelli e sorelle, inizialmente previsti dalla norma, al coniuge, ai figli e, dopo la sentenza n. 203/2013, anche al parente o all'affine entro il terzo grado convivente con la persona in situazione di disabilità grave, nei casi in cui i soggetti legittimati dalla norma a prestare assi-

stenza si trovino impossibilitati a svolgere tale funzione.  
Hanno diritto a fruire del congedo, entro sessanta giorni dalla richiesta:

- 1. il coniuge convivente** della persona disabile in situazione di gravità;
- 2. il padre o la madre**, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;
- 3. uno dei figli conviventi** della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- 4. uno dei fratelli o sorelle conviventi** della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- 5. un parente o affine entro il terzo grado convivente** della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Tale ordine di priorità è derogabile solo in presenza di determinate situazioni (mancanza, decesso, patologie invalidanti).

**N.B.** Circa le **patologie invalidanti** e l'espressione "**mancanti**" l'Inps e il Dfp confermano le loro precedenti indicazioni, per le quali ribadiamo, anche ai fini del congedo straordinario, che ambedue le condizioni, a nostro avviso, possono avere carattere anche solo temporaneo.

Non è indicato inoltre dalla legge **alcun limite di età** di chi dovrebbe prestare assistenza. Pertanto, l'età avanzata del titolare del diritto (ad es. del coniuge), che non sia affetto da patologie invalidanti, non costituisce un requisito sufficiente per legittimare il godimento del congedo da parte di altri soggetti aventi titolo (Ministero lavoro - interpello n. 43 del 21/12/2012).

**Il congedo può essere fruito anche se la persona disabile è ricoverata a tempo pieno, nel caso i sanitari della struttura ne attestino l'esigenza.**

**Referente unico.** Anche il congedo straordinario come i permessi (art. 33 legge 104/92) non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona disabile grave. Ad eccezione dei genitori ai quali viene riconosciuta la possibilità di fruire di entrambe le tipologie di benefici per lo stesso figlio, anche alternativamente, fermo restando che nel giorno in cui un genitore fruisce dei permessi previsti, l'altro non può utilizzare il congedo straordinario.

Inoltre, sempre per il principio del referente unico, qualora per l'assistenza ad una persona disabile risulti già esistente un titolare di permessi, l'eventuale periodo di congedo straordinario potrà essere autorizzato, ricorrendone i presupposti, solo a colui che già fruisce dei permessi.

Ricordiamo che il **destinatario della normativa non è colui che beneficia del permesso o congedo ma il portatore di handicap** che, attraverso il permesso o congedo, viene assistito: all'interno di questa necessità di assistenza è il legame familiare che individua il soggetto a cui deve essere concesso il permesso.

### **Durata della prestazione e trattamento economico**

La persona disabile in situazione di gravità ha diritto a due anni di assistenza a titolo di congedo straordinario da parte dei familiari individuati dalla legge, e il lavoratore dipendente che lo assiste non potrà superare i due anni nell'arco della propria vita lavorativa.

Pertanto in presenza di due figli disabili gravi, la madre avrà ad esempio diritto a due anni di congedo retribuito per un figlio, il padre al congedo retribuito biennale per l'altro figlio.

Durante il periodo di congedo il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, ma con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento (con esclusione delle componenti variabili della retribuzione ad es. alcune forme di premi incentivanti, o premi variabili legati alla produzione o alla presenza in servizio), nonché all'accredito della contribuzione figurativa.

L'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un **importo complessivo massimo annuo** rivalutato annualmente secondo gli indici Istat.

Il periodo di congedo non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.

### **Congedo e disabile che svolge attività lavorativa**

Il congedo può essere richiesto anche nel caso in cui l'assistenza sia rivolta ad un disabile che svolga, nel periodo di godimento del congedo, attività lavorativa.

Il Ministero del lavoro ha precisato infatti che il diritto alla fruizione del congedo da parte del familiare **non può essere escluso a priori, nei casi in cui il disabile svolga, nel medesimo periodo, attività lavorativa**, pur premettendo che la necessità o meno dell'assistenza è da valutarsi caso per caso.

Il Ministero sostiene che “[...] l'assistenza si può sostanziare in attività collaterali ed ausiliarie rispetto al concreto svolgimento dell'attività lavorativa da parte del disabile, quali l'accompagnamento da e verso il luogo di lavoro, ovvero attività di assistenza che non necessariamente richiede la presenza del disabile, ma che risulta di supporto per il medesimo (ad esempio prenotazione e ritiro di esami clinici)”.

### **Requisito della convivenza**

Il diritto al congedo è subordinato per tutti i soggetti legittimati, tranne che per i genitori, alla sussistenza della convivenza.

L'Inps e il Dfp precisano che il requisito della convivenza, sarà accertato d'ufficio

previa indicazione da parte dell'interessato degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati inerenti la residenza anagrafica, ovvero l'eventuale dimora temporanea (iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all'art. 32 D.P.R. n. 223/89), se diversa dalla dimora abituale (residenza) del dipendente o del disabile. In alternativa all'indicazione di questi elementi, l'interessato ha facoltà di produrre una dichiarazione sostitutiva.

Il requisito si intende soddisfatto anche nel caso in cui la dimora abituale del dipendente e della persona in situazione di handicap grave siano nello stesso stabile (appartamenti distinti nell'ambito dello stesso numero civico) ma non nello stesso interno.

---

## PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I **lavoratori dipendenti del settore privato** per ottenere la fruizione dei benefici, devono presentare domanda all'Inps e al datore di lavoro, secondo le modalità previste, anche riguardo la certificazione medica. Per i benefici lavorativi spetta un'indennità da parte dell'Inps, che viene anticipata dal datore di lavoro privato.

I **dipendenti del settore pubblico** presentano la domanda alla propria Amministrazione, cui fa carico il relativo onere economico, allegando la documentazione richiesta, compresa quella sanitaria, secondo i criteri e le modalità indicati.

Il **lavoratore privato o pubblico** si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni delle notizie o delle situazioni accertate d'ufficio al momento della richiesta o contenute in dichiarazioni sostitutive prodotte dallo stesso, indicando in tal caso gli elementi necessari per il reperimento delle variazioni, ovvero producendo una nuova dichiarazione sostitutiva.

Le richieste dei permessi lavorativi e le domande di congedo straordinario, per i lavoratori dipendenti privati, sono presentate all'Inps esclusivamente in **modalità telematica**.

**Il Patronato Ital Uil è a disposizione gratuitamente per lo svolgimento di questo servizio.**

 **Gli Uffici H e gli Uffici del Patronato Ital Uil offrono tutela e assistenza gratuite per tutte le informazioni necessarie per ottenere i benefici lavorativi e per il riconoscimento dell'handicap grave**

L'inserimento e l'integrazione sociale delle persone disabili si realizzano mediante diverse azioni d'intervento e vengono attuate in relazione alla natura e alla consistenza della disabilità, alla capacità complessiva individuale residua.

Ad esempio:

- ✕ l'eliminazione delle barriere architettoniche;
- ✕ il diritto all'informazione e allo studio;
- ✕ l'adeguamento delle attrezzature e del personale dei servizi educativi, sportivi, di tempo libero e sociale;
- ✕ le garanzie per l'esercizio del diritto di voto;
- ✕ le riserve di alloggi;
- ✕ la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e privato e l'organizzazione di trasporti specifici;
- ✕ le protesi e altri ausili tecnici che permettano di compensare le difficoltà delle persone con handicap fisico e sensoriale;
- ✕ l'integrazione nel mondo del lavoro;
- ✕ i particolari benefici fiscali per le persone con disabilità e per i loro familiari, quali: quelli relativi all'acquisto di veicoli, le detrazioni per le spese sostenute per gli addetti all'assistenza o per l'eliminazione delle barriere architettoniche, le agevolazioni per i non vedenti e per i sordi, gli acquisti agevolati di ausili tecnici e informatici, ed altri.

## GARANZIE PER IL DIRITTO DI VOTO

### Richiesta di un accompagnatore – Voto assistito

Sono considerati “elettori fisicamente impediti”, i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità, i quali possono esercitare il diritto di voto con l'aiuto di una persona della propria famiglia o di altra, volontariamente scelta come accompagnatore, purché sia iscritta nelle liste elettorali di un qualsiasi comune italiano.

Quando si tratti di disabilità non evidente o sconosciuta al presidente di seggio, verrà esibito uno specifico certificato rilasciato da medici designati dalla Asl, che dovrà attestare che “l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore”. Questi certificati devono essere rilasciati immediatamente, gratuitamente e in esenzione a qualsiasi diritto o applicazione di marche.

Chi necessita di essere accompagnato solo fino alla cabina elettorale, in quanto poi è in grado di esercitare autonomamente il voto, non occorre che presenti alcun certificato.

### Accessibilità dei seggi elettorali

Le disposizioni vigenti prevedono che gli arredi della sala di votazione delle sezioni elettorali devono essere disposti in modo da permettere agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto contenente le liste dei candidati, di votare in segretezza,

nonché di svolgere anche le funzioni di componente di seggio o di rappresentante di lista e di assistere, ove lo vogliano, alle operazioni dell'ufficio elettorale.

Deve essere predisposta almeno una cabina per consentire agevolmente l'accesso agli elettori e deve essere previsto un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, all'altezza di circa ottanta centimetri, o un tavolo munito di ripari che garantisca la stessa segretezza.

I seggi debbono essere raggiungibili anche dall'esterno. È possibile:

✕ **Votare in un'altra sezione in caso di barriere architettoniche nella propria.** In tal caso il disabile deve presentare, assieme al certificato elettorale, un'attestazione medica della propria Asl di residenza (è ammessa anche una copia autenticata della patente di guida speciale), dalla quale risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

✕ **Usufruire del trasporto gratuito da parte del comune,** in modo da garantire il raggiungimento del seggio elettorale.

✕ **Votare a domicilio** in caso di "intrasportabilità" in presenza di gravi infermità, tali da impedire l'allontanamento dalla propria abitazione, o in caso di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali. L'elettore disabile deve far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto: un certificato medico, rilasciato esclusivamente dai medici della Asl, nei termini previsti, che attesti la grave disabilità, ossia la dipendenza da apparecchi elettromedicali o l'intrasportabilità; una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa; la copia della tessera elettorale.

✕ **Votare in ospedale.** I disabili ricoverati possono votare in ospedale. A tal fine saranno allestiti all'interno della struttura seggi elettorali destinati alle persone ricoverate che non possono essere dimesse, con a disposizione un seggio mobile per permettere di votare ai degenti non deambulanti.

---

## LE AGEVOLAZIONI FISCALI

La normativa tributaria prevede agevolazioni fiscali di diversa natura per le persone con disabilità e per i loro familiari.

Le principali agevolazioni riguardano: veicoli, sussidi tecnici e informatici, spese sanitarie, assistenza personale e abbattimento delle barriere architettoniche.

Ne riportiamo alcune tenuto conto di quanto indicato dall'Agenzia delle entrate nella sua "Guida alle agevolazioni fiscali per i disabili", aggiornata a maggio 2014.

### Le agevolazioni per il settore auto

#### Disabili aventi diritto

Sono ammesse alle agevolazioni le seguenti categorie di disabili:

1. i non vedenti e i sordi;

2. i disabili con handicap psichico o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento;
3. i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;
4. i disabili con ridotte o impedito capacità motorie che non risultino affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione, per i quali il diritto alle agevolazioni è condizionato all'adattamento del veicolo.

**N.B.** I disabili di cui ai punti 2 e 3 sono quelli che versano in una situazione di handicap grave prevista dal comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992, certificata dalla Asl competente.

### Quali benefici fiscali

L'acquisto dei mezzi di locomozione dei disabili dà diritto ai seguenti benefici fiscali.

**L'Iva agevolata (4%)** per veicoli con cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se a benzina, e 2800 centimetri cubici, se con motore diesel, sia nuovi che usati.

L'aliquota agevolata si applica solo per acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal familiare di cui egli sia fiscalmente a carico.

L'Iva ridotta per l'acquisto di veicoli si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni.

È applicabile l'Iva al 4%, anche alle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati già posseduti dal disabile.

**La detrazione Irpef** che è pari al 19% della spesa sostenuta per l'acquisto e di quella di riparazione del mezzo, con esclusione dei costi di ordinaria manutenzione e i costi di esercizio (premio assicurativo, carburante, lubrificante).

Tale beneficio si applica per le autovetture, senza limiti di cilindrata, e gli altri veicoli appositamente previsti, usati o nuovi.

La detrazione spetta una sola volta nel corso di un quadriennio e nei limiti di una spesa di acquisto di € 18.075,99.

**N.B.** È possibile riottenere i benefici Iva e Irpef per acquisti entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiario sia stato cancellato dal Pubblico registro automobilistico (PRA), perché destinato alla demolizione. Spetta inoltre l'**esenzione dalle imposte di trascrizione** sui passaggi di proprietà.

**Per i disabili con ridotte o impedito capacità motorie** (ma non affetti da grave limitazione alla capacità di deambulazione) il diritto alle agevolazioni (Iva, Irpef, bollo e imposta di trascrizione) è condizionato all'adattamento del veicolo alla minorazione di tipo motorio di cui sono affetti (anche se trasportati).

La natura motoria della disabilità deve essere esplicitamente annotata sul certificato rilasciato dalla commissione medica presso l'Asl o da altre commissioni mediche pubbliche incaricate per il riconoscimento dell'invalidità.

**L'esenzione dal pagamento del bollo auto** si applica ai veicoli espressamente indicati per i quali sono previsti gli stessi limiti di cilindrata fissati per l'Iva age-

volata (2000 cc motore a benzina, 2800 motore diesel). Per ottenere questo beneficio bisogna presentare una specifica domanda all'Ufficio competente (ufficio tributi della Regione o dell'Agenzia delle Entrate), allegando la documentazione prevista. Per la gestione delle pratiche di esenzione alcune Regioni si avvalgono dell'Acì.

Spetta sia quando l'auto è intestata allo stesso disabile, sia quando risulta intestata a un familiare di cui egli sia fiscalmente a carico.

Per fruire dell'esenzione si deve presentare, solo per il primo anno, all'ufficio competente (o spedire per raccomandata A/R) la documentazione prevista. Una volta riconosciuta, l'esenzione è valida anche per gli anni successivi, senza che l'interessato ripresenti l'istanza e invii nuovamente la documentazione.

**Importante!** L'agenzia delle entrate con circ. n. 11/2014 ha precisato che in caso di furto del veicolo acquistato con le agevolazioni fiscali, sia possibile beneficiare delle stesse per l'acquisto di un nuovo veicolo anche prima dello scadere dei quattro anni dal primo acquisto. A tal fine, il disabile dovrà esibire al concessionario la denuncia di furto del veicolo e la registrazione della "perdita di possesso" effettuata dal PRA. Sempre nella circolare n. 11/2014 l'Agenzia delle entrate ritiene che in presenza di minori (che non possono comunque condurre il veicolo) portatori di handicap in condizioni di gravità (comma 3 dell'art. 3 della legge n. 104/92), con "ridotte o impedito capacità motorie permanenti", spettino le agevolazioni, anche senza necessità di adattamento ove questa non risulti dalla certificazione.

**Attenzione!** Un articolo contenuto nella legge n. 35/2012 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" prevede uno snellimento delle procedure per il conseguimento di determinate agevolazioni da parte delle persone disabili.

È previsto infatti che i verbali delle "commissioni mediche integrate" per gli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, debbano riportare anche l'esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi, nonché per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilità (es. l'Iva agevolata per l'acquisto dell'auto, l'esenzione dal bollo auto ed altro).

Le attestazioni medico legali richieste per l'accesso a questi benefici possono essere sostituite dal verbale della commissione medica integrata, presentato in copia con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

## Le spese sanitarie e i mezzi di ausilio

Va precisato innanzitutto cosa si intende per “deducibilità” e “detraibilità” con riguardo alle spese sanitarie per disabili.

✕ Sono oneri “deducibili”, le spese sanitarie che possono essere sottratte al reddito prima di calcolare l'imposta da pagare.

✕ Sono “detraibili” quelle che permettono di fruire della detrazione d'imposta del 19% per le spese sostenute.

### Spese deducibili

Sono interamente deducibili dal reddito complessivo del disabile: le spese mediche generiche (per esempio, le prestazioni rese da un medico generico, l'acquisto di medicinali); le spese di “assistenza specifica” (es. infermieristica e riabilitativa, ecc.).

Per documentare l'**acquisto di farmaci**, l'unica prova è costituita dallo “scontrino parlante”, che deve indicare la natura (farmaco o medicinale), il numero di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), la quantità e il codice fiscale del destinatario del farmaco

**Attenzione!** Queste spese sono deducibili anche quando sono state sostenute per un familiare disabile non a carico fiscalmente.

In caso di ricovero del disabile in un istituto di assistenza e ricovero, non è possibile portare in deduzione l'intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica. Per questo motivo, è necessario che nella documentazione rilasciata dall'istituto di assistenza le spese risultino indicate separatamente.

### Spese detraibili

Per determinate spese sanitarie e per l'acquisto di mezzi di ausilio è riconosciuta una detrazione dall'Irpef del 19%.

In particolare, possono essere detratte dall'imposta, per la parte eccedente l'importo di 129,11 euro, le spese sanitarie specialistiche (per esempio, analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche).

La detrazione può essere fruita anche dal familiare del quale il disabile è fiscalmente a carico.

Sono invece **ammesse integralmente alla detrazione del 19%** (quindi senza applicazione di franchigia) le altre spese riguardanti: *i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento dei disabili; il trasporto in ambulanza del disabile (le prestazioni specialistiche effettuate durante il trasporto possono essere detratte, come detto sopra, solo per la parte eccedente i 129,11 euro); la costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche ester-*

*ne ed interne alle abitazioni; l'acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale; acquisto di arti artificiali per la deambulazione; trasformazione dell'ascensore per adattarlo al contenimento della carrozzella; sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei portatori di handicap riconosciuti ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992. Sono tali ad esempio le spese sostenute per l'acquisto di fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa. Anche per le spese per i servizi di interpretariato sostenute dai sordi (riconosciuti tali in base alla legge n. 381 del 26 maggio 1970) è prevista la detrazione del 19%, purché si possiedano le certificazioni fiscali rilasciate dai fornitori dei servizi di interpretariato.*

**È importante conservare tutte le certificazioni e i documenti di spesa**, in quanto potrebbero essere richiesti dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

La detrazione del 19% sull'intero importo per tutte le spese sopra elencate può essere usufruita anche dal familiare del disabile, a condizione che quest'ultimo sia fiscalmente a suo carico.

### **La documentazione**

Sempre l'Agenzia delle Entrate, riguardo alle certificazioni che il disabile deve possedere per richiedere le agevolazioni fiscali (deduzione o detrazione), precisa che sono considerati "disabili", oltre alle persone che hanno ottenuto le attestazioni dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 104 del 1992, anche coloro che sono stati ritenuti "invalidi" da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate per il riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, eccetera.

Per i grandi invalidi di guerra o soggetti ad essi equiparati, l'attestato di pensione rilasciato dal Ministero competente o copia del decreto concessivo della stessa, sostituisce la certificazione di handicap rilasciata dalle competenti Commissioni Asl.

I disabili, riconosciuti tali ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992, possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da una copia del documento di identità del sottoscrittore), facendo riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all'accertamento di invalidità.

Per quanto riguarda la documentazione delle spese, sia dia ai fini della detrazione Irpef sia per le spese sanitarie deducibili dal reddito complessivo, occorre conservare il documento fiscale rilasciato da chi ha effettuato la prestazione o ha venduto il bene (fattura, ricevuta, quietanza).

## Gli addetti all'assistenza

(disabili non autosufficienti)

Sono detraibili dall'Irpef, nella misura del 19%, le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di "non autosufficienza" del disabile nel compimento degli atti della vita quotidiana, perché ad esempio non è in grado di assumere alimenti, di provvedere all'igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti, ecc..

Può essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa.

Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica.

La detrazione deve essere calcolata su un ammontare di spesa non superiore a 2.100 euro e spetta solo quando il reddito complessivo del contribuente non è superiore a 40.000 euro.

### 3

## IL "CONTRASSEGNO PARCHEGGIO PER DISABILI" tutto quello che è importante sapere

### CHI NE HA DIRITTO

Possono ottenere il "contrassegno invalidi", denominato ora "contrassegno di parcheggio per disabili", previsto dall'art. 381 del DPR n. 495/92 come modificato dal DPR n. 151/2012, le **"persone invalide con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta" e "i non vedenti"** (DPR 503/1996).

Può essere concesso anche alle **persone temporaneamente invalide**, a causa di infortunio o per altre cause patologiche, per un periodo di tempo determinato.

### IL NUOVO "CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI" EUROPEO

Dal 15 settembre 2012 è entrato in vigore il DPR n. 151/2012 che ha introdotto il nuovo "contrassegno di parcheggio per disabili" di colore azzurro, conforme al modello comunitario, che sostituirà **entro 3 anni** l'attuale "contrassegno invalidi" di colore arancione, che consente ai cittadini italiani, in possesso dei requisiti richiesti, di facilitare la loro mobilità stradale nei paesi dell'Unione Europea.

*La nuova disciplina prevede la possibilità di richiedere il contrassegno anche con capacità di deambulazione impedita e non solo sensibilmente ridotta.*

Il DPR n. 151 modifica anche il Codice della Strada per quanto riguarda le norme che regolano la circolazione e il parcheggio dei veicoli destinati all'utilizzo da parte di persone con mobilità ridotta o nulla, adattando la relativa segnaletica. Il passaggio al nuovo contrassegno dovrà essere completato in tre anni e in questo periodo i comuni devono garantire la sostituzione del vecchio contrassegno arancione (che nel frattempo rimane valido) con il nuovo.



Facsimile del nuovo contrassegno europeo

*I requisiti che il possessore del nuovo contrassegno deve avere restano essenzialmente gli stessi, come vedremo appresso.*

## A COSA SERVE

Il “contrassegno” consente ai veicoli a disposizione delle persone disabili (in qualità di conducenti o di passeggeri):

- ✕ **la sosta gratuita negli spazi riservati agli invalidi**, delimitati con le strisce gialle, (con esclusione di quelli contraddistinti dal numero di uno specifico contrassegno);
- ✕ **la sosta nei parcheggi a pagamento delimitati da strisce blu**, qualora il Comune, al sussistere di determinate condizioni, stabilisca la gratuità della stessa. La nuova norma, modificata dal recente dl n. 90/2014, convertito con legge n. 114, prevede che il Comune “deve” stabilire, anche nell’ambito delle aree destinate a parcheggio a pagamento gestite in concessione, un numero di posti destinati alla sosta gratuita degli invalidi muniti di contrassegno superiore al limite minimo

indicato per legge. Inoltre “può”, è una sua facoltà, prevedere la gratuità della sosta per gli invalidi nei parcheggi a pagamento qualora risultino già occupati o indisponibili i parcheggi a loro riservati;

✕ **la circolazione e la sosta gratuita nelle aree pedonali e nelle Zone a Traffico Limitato (ztl)** quando è autorizzato l'accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l'espletamento di servizi di trasporto e pubblica utilità. Per la circolazione o sosta nelle Ztl devono essere comunicate le targhe dei veicoli a disposizione del disabile;

✕ **la circolazione nelle corsie preferenziali** riservate a mezzi pubblici e taxi.

L'autorizzazione permette la circolazione e la sosta nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero quando siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta, **purché ciò non costituisca grave intralcio al traffico** (DPR 503/96).

*Non è consentito parcheggiare negli spazi riservati se, in quel momento, l'auto non è al servizio specifico della persona disabile.*

---

## A CHI E COME SI RICHIEDE

Si richiede al Comune di residenza (agli uffici appositamente preposti), con allegata la certificazione medico legale della propria Asl, attestante che il richiedente ha “effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta” o è “non vedente”.

Possono richiederlo gli invalidi civili e i disabili gravi con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta e i non vedenti, previa presentazione della relativa certificazione.

Nella domanda devono essere dichiarati i dati personali e gli elementi che giustificano la richiesta nonché il pagamento dei diritti d'istruttoria.

Per le persone temporaneamente invalide in conseguenza di un infortunio o per altre cause patologiche, la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidità.

---

## VALIDITÀ E RINNOVO DEL CONTRASSEGNO

Il contrassegno ha di norma una validità di **5 anni**, per patologie **permanenti**. Il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio. Anche le persone **temporaneamente invalide**, se l'invalidità persiste alla scadenza del contrassegno (validità inferiore ai 5 anni), possono chiederne il rinnovo sottoponendosi nuovamente a visita medico-legale presso la Asl di appartenenza.

Per il contrassegno originale scaduto, ovvero in caso di denuncia di furto o smarrimento dell'originale (con indicato il numero del contrassegno) il Comune rilascerà un contrassegno provvisorio con validità temporanea.

---

## NOTE PARTICOLARI

Il contrassegno è strettamente **personale**, non è vincolato ad uno specifico veicolo, viene rilasciato indipendentemente dal possesso della patente di guida del disabile ed è valido su tutto il territorio nazionale e nei paesi dell'UE.

In caso di utilizzazione deve essere esposto in **originale** sul parabrezza anteriore del veicolo al servizio della persona invalida in modo che siano chiaramente visibili gli estremi dell'autorizzazione in caso di controlli.

I dati che identificano il titolare (nome e cognome, foto e firma) sono riportati sul retro del contrassegno, in modo che non siano visibili dall'esterno dell'auto se non in caso di richiesta di esibizione o di necessità di accertamento. Il permesso all'interno ha un chip informatico che consente alle autorità competenti di riscontrarne la validità e l'originalità.

Si precisa che ciascuna amministrazione comunale può emanare provvedimenti per la regolamentazione dei permessi auto per disabili, per esempio riguardo le modalità di rilascio e utilizzo del contrassegno, e per contrastare possibili abusi. Per informazioni specifiche rivolgersi al proprio Comune di residenza.

---

## SPAZIO DI SOSTA PERSONALIZZATO

Nei casi di particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il Comune può assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante **gli estremi del “contrassegno di parcheggio per disabili” del soggetto autorizzato ad usufruirne**.

Tale agevolazione, se l'interessato non ha disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile, nonché fruibile, può essere concessa nelle zone ad alta densità di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del “contrassegno”.

**Importante!** La nuova disciplina non prevede più che chi beneficia della concessione “deve, di norma, essere abilitato alla guida e deve disporre di un autoveicolo”, condizione che nel passato ha creato interpretazioni diverse e comportamenti a volte restrittivi da parte dei comuni.

In sostanza il posto sosta personalizzato può essere concesso anche se la patente e l'autovettura siano o meno in possesso del richiedente.

Nella domanda dovrà essere riportata copia del “contrassegno” e indicazione del luogo dove si richiede l'area di sosta, ad esempio **in prossimità della propria abitazione o della sede lavorativa, di studio, ecc.** (quando vi sia necessità di uso frequente del mezzo privato), e altra specifica documentazione richiesta, sempre che il richiedente non disponga già di un adeguato posto auto.

## ALTRE INFORMAZIONI UTILI

Sono previste sanzioni per l'**utilizzo improprio del contrassegno**, quando non vengano osservati le condizioni e i limiti indicati, e per chi utilizzi in modo improprio le strutture riservate alle persone disabili o le ostruisca o le occupi senza titolo (es. sosta o fermata negli spazi riservati o in corrispondenza di rampe, scivoli, ecc.).

Situazioni quest'ultime che purtroppo si verificano frequentemente.

Gli enti proprietari della strada devono allestire e mantenere funzionali ed efficienti tutte le strutture, nonché la segnaletica, per consentire ed agevolare la sosta e la mobilità delle persone invalide.

In caso di smarrimento, furto o deterioramento del contrassegno, si può richiedere un duplicato dello stesso, allegando alla richiesta fotocopia della denuncia di smarrimento o di furto con l'indicazione del numero del contrassegno (oppure contrassegno in uso per deterioramento o cambio di domicilio) e i dati di identità della persona disabile.

# 4

## IL RICONOSCIMENTO DI INVALIDITÀ CIVILE E DI DISABILITÀ

Come abbiamo letto nelle precedenti parti di questa Guida il riconoscimento di invalidità civile e/o di disabilità, sono presupposti necessari per aver diritto alle varie agevolazioni previste: es. benefici lavorativi, agevolazioni fiscali e contrassegno circolazione disabili.

Le domande in materia di invalidità civile, cecità civile e sordità civile, disabilità e collocamento mirato, devono essere inoltrate all'Inps esclusivamente per via telematica. Il certificato medico deve essere preventivamente compilato e inviato telematicamente dal "medico certificatore" secondo le procedure telematiche messe a disposizione dall'Inps.

**Gli uffici del Patronato Ital Uil sono a disposizione dei cittadini per inoltrare la domanda all'Inps in via telematica e per seguire l'iter della stessa fino alla sua conclusione.**

**La rivedibilità.** La Legge 11/8/2014 n. 114, di conversione del DL n. 90 del 24 giugno 2014 sulla semplificazione amministrativa, aggiunge all'art. 25 il comma 6 bis. Nel caso siano previste visite di revisione per la verifica di invalidità civile e per handicap, i soggetti interessati, contrariamente a quanto accadeva in precedenza, conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura, senza perdere il diritto in attesa del nuovo accertamento. Inoltre la convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell'Inps, non della Asl o del cittadino.

## ERVIZI

### ITAL IL

Istituto di Patronato per l'assistenza e la tutela socio previdenziale dei lavoratori, dei pensionati e dei cittadini in Italia e all'estero



### ARCADIA CONCILIA

Servizio che opera nella mediazione e conciliazione civile



### CAF IL

Centro autorizzato per l'assistenza fiscale e interventi collegati



### NIAT

Organizzazione impegnata sulle tematiche della casa e del territorio



### ADOC

Associazione per la difesa e l'orientamento del Consumatore



### MOBBING E STALKING

Centro di ascolto contro tutte le violenze



## ENTI

### ANCS

Per l'organizzazione e la promozione delle attività nel settore della cooperazione e cooperazione sociale



### ISTIT TO PROGETTO S D

Per la promozione della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo



### ENFAP

Per la promozione e lo sviluppo dell'attività di formazione e riqualificazione professionale



### ISS

Strumento culturale, di natura promozionale e di ricerca, nonché a tutela del patrimonio storico della Uil e del movimento sindacale in genere



## COORDINAMENTI

### IM

Tutela dei diritti e degli interessi degli italiani all'estero



### IL ARTIGIANATO

Organizzazione dei lavoratori dell'artigianato



### IL PENSIONATI FFICIO H

Servizio di prima assistenza informativa rivolto a tutti i cittadini con disabilità e loro famiglie



### IL FRONTALIERI

Organizzazione dei lavoratori di frontiera che svolgono attività lavorativa all'estero



### IL PARI OPPORT NITÀ

Politiche di genere, per l'in dividuazione, la verifica e l'attuazione delle politiche di genere

